

m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0045400242023-2023



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali
va@pec.mite.gov.it
Alla Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
Al Ministero della Cultura Soprintendenza speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 9247] Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un di un parco eolico offshore di tipo galleggiante della potenza complessiva di 480 MW, denominato "Sardegna" da realizzarsi nello specchio acqueo del Mar di Sardegna prospiciente la costa delle province di Sassari ed Oristano e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Proponente: Società Acciona Energia Global Italia S.r.l. - Trasmissione osservazioni ADIS.

In riferimento al procedimento in oggetto, ad integrazione della comunicazione della scrivente Direzione prot. D.G.A. n. 7130 del 3.3.2023, si trasmette in allegato la nota prot. n. 2416 del 7.3.2023 (prot. D.G.A. n. 7465 di pari data) dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Delfina Spiga

Siglato da :

ANGELA NIVOLA

DANIELE SIUNI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
24/03/2023 14:25:25



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: [ID: 9247] Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione di un di un parco eolico offshore di tipo galleggiante della potenza complessiva di 480 MW, denominato "Sardegna" da realizzarsi nello specchio acqueo del Mar di Sardegna prospiciente la costa delle province di Sassari ed Oristano e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (R.T.N.). Proponente: Società Acciona Energia Global Italia S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E) - Richiesta contributi istruttori – RISCONTRO - Sostituisce prot. ADIS n.2188/2023.

Si riscontra la nota richiamata in epigrafe, acquisita al prot. della scrivente Direzione generale ADIS al n.1366 del 07.02.2023, con la quale, in merito alla documentazione tecnica relativa, si chiedono eventuali contributi e si indica il link di acquisizione degli elaborati: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9405/13802>

Il progetto riguarda la realizzazione di un parco eolico offshore, costituito da 32 aerogeneratori, ciascuno con potenza nominale di 15 MW, per una potenza totale dell'impianto di 480 MW, da realizzare nello specchio acqueo tra Capo Marargiu e Capo Mannu. Il trasporto dell'energia prodotta avverrà tramite un cavidotto tripolare subacqueo HVAC a 380 kV per una lunghezza di 51 km fino al molo di ponente del Porto di Alghero (SS), e successivamente, attraverso un cavidotto tripolare terrestre interrato, che percorrerà la rete stradale esistente fino alla SSE di Fiume Santo (SS) per una lunghezza di 40 km.

Infine è prevista la realizzazione di una cabina di trasformazione e consegna per il collegamento alla Rete di Trasmissione elettrica Nazionale (RTN) che verrà ubicata nei pressi della stazione esistente di trasformazione e smistamento onshore a 380 kV "SE Fiume Santo" di proprietà di Terna S.p.A. in contrada "Cabu Aspru" (SS).

Dall'inquadramento cartografico delle opere con la pericolosità idrogeologica vigente, si rileva l'interferenza del cavidotto con aree a pericolosità idraulica da moderata Hi1 a molto elevata Hi4, e a pericolosità elevata



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

da frana Hg3. Si rileva inoltre l'interferenza con il reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI [04_ELEMENTO_ID RICO_Strahler.zip](#) integrato con ulteriori elementi idrici rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, che integra il predetto reticolo, e con le corrispondenti fasce di cui all'art.30 ter delle NA del PAI, disciplinate dall'art.27 e 27 bis delle predette Norme. Dalla documentazione acquisita non si rileva la modalità di posa del cavidotto in corrispondenza di ciascun attraversamento idraulico né lungo il tracciato; dalla Relazione Tecnica Generale si ricava che *“Diverse tecniche di posa verranno definite in base alle esigenze puntuali specifiche del sito”*.

Per quanto sopra, in relazione alla posa del cavidotto in modalità interrata in corrispondenza delle aree a pericolosità idraulica e/o di frana, le vigenti NA del PAI disponibili sul sito <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/wp-content/uploads/2023/01/NTA-PAI-2023.pdf> non richiedono lo studio di compatibilità di cui agli artt.24 e 25 delle predette Norme a condizione che con apposita relazione asseverata si dimostri la sussistenza delle condizioni di cui all'art.27 comma 3 lettera h) e all'art.31 comma 3 lettera i).

Altresì, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica qualora le interferenze con il reticolo idrografico, siano risolte tramite infrastrutture esistenti di attraversamento per le quali non è garantito il franco idraulico a condizione di produrre apposita relazione asseverata con la verifica delle condizioni di cui all'art.27 comma 3 lettera h). Nel caso di attraversamento interrato subalveo, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera c) delle NA del PAI, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica a condizione che tra fondo alveo, la cui quota dovrà essere opportunamente rilevata anche in considerazione dell'eventuale presenza di materiale depositatosi sul fondo in conseguenza di fenomeni di trasporto solido o, in alternativa, tra intradosso del fondo dell'eventuale tombino presente, e estradosso della condotta ci sia almeno un metro di ricoprimento. In tutti i casi illustrati il soggetto attuatore deve provvedere a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

Per le interferenze che non saranno risolte subalveo ex art.21 comma 2 lettera c), e per le quali non sussistono le condizioni per la relazione asseverata, ai sensi dell'art.21 comma 3 dovrà essere predisposto apposito studio di compatibilità idraulica redatto nel rispetto delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative circolari applicative, da integrarsi in relazione al calcolo del franco idraulico con i valori minimi derivanti dall'applicazione del precedente comma 2. Nel



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

rispetto della Circolare 21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP., per la tipologia dei tombini non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui al successivo articolo 24 e, pertanto, non è necessario il parere dell'Autorità di Bacino.

In riferimento alla cabina di trasformazione e consegna da ubicare nei pressi della "SE Fiume Santo" si segnala l'interferenza con le fasce di prima salvaguardia di cui all'art.30 ter delle NA del PAI e le fasce di tutela ai sensi dell'art.8 comma 8 delle predette Norme, relative ad alcuni elementi idrici rappresentati nella cartografia IGM - serie 25V.

Ai sensi dell'art.27 comma 3) lettera h) e dell'art.8 comma 9 lettera e) l'opera è ammissibile e richiede lo studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art.24 e allegato E delle Norme. Tuttavia, l'art.23 comma 7 bis consente la verifica di non significatività dell'elemento idrico interferente, purché l'opera non ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredati da una relazione asseverata da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino. La verifica di non significatività deve essere effettuata secondo *Le Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 03/06/2021, (Punto 2.3).*

Per quanto sopra, ai fini dell'espressione di competenza della scrivente Direzione Generale ADIS il progetto dovrà essere corredato dei seguenti elaborati:

- planimetria del tracciato del cavidotto sul reticolo idrografico ai fini PAI con evidenza delle interferenze idrauliche, per le quali dovranno essere indicate le modalità di risoluzione e il rispetto delle relative prescrizioni ai sensi delle N.A. del PAI;
- relazione asseverata con la verifica dell'eventuale non significatività degli elementi idrici rappresentati nella cartografia IGM - serie 25VS, interferenti con la cabina di trasformazione e consegna o apposito Studio di Compatibilità Idraulica per l'opera, corredato della dichiarazione del comune interessato dall'intervento, di cui all'allegato 2 della Circolare n. 1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, che inquadri le opere in una delle tipologie ammissibili nella competente classe di pericolosità PAI e ne attesti la conformità allo strumento urbanistico;
- eventuale relazione asseverata per la posa dell'elettrodotta nelle aree a pericolosità idraulica Hi4 e a pericolosità da frana Hg3 firmata dai tecnici incaricati (ingegnere e geologo) ai sensi dell'art.27 comma 6 bis) delle N.A. del vigente PAI, qualora sussistano le condizioni previste dalle Norme.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Infine, in fase di definizione del tracciato si suggerisce di verificare tramite i Comuni interessati dagli interventi se sussistono studi comunali di assetto idrogeologico più aggiornati.

Tutto ciò premesso, la scrivente Direzione generale ADIS, limitatamente alle sue competenze ai sensi della L.R. 33/2014 ([Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo](#)), non ravvisa cause ostative alla prosecuzione dell'iter a condizione che il progetto di che trattasi sia pienamente conforme alle prescrizioni tecniche contenute nelle [Norme di Attuazione del PAI](#) e che nella fase autorizzativa dell'intervento, qualora ne ricorrano le condizioni, sia presentato lo studio di compatibilità idraulica.

Il Direttore generale

Ing. Antonio Sanna

Siglato da :

ALESSANDRO PISCHEDDA

MARCO MELIS